



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-18-22

Ortona, lì 10/07/2024

Spett.le REGIONE ABRUZZO  
DPC02 – Dipartimento Territorio – Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Codice pratica: 22/0315212 ditta Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – **Parere di competenza del Comune di Ortona in materia di conformità urbanistica ed edilizia - Conferenza di Servizi del 28/06/2024.**

**VISTA** l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata in data 30/08/2022 dalla Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A per il progetto relativo all'“Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete – Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH);

**RICHIAMATI:**

- il Giudizio n.4094 Del 07/12/2023 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale assunto al prot. 48856 del 14/12/2023;
- i precedenti pareri e contributi di questa Amministrazione prot. 50059 del 21/12/2022, prot.33626 del 30/08/2023 e prot.36562 del 19/09/2023 inviati anche all'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- le Conferenze dei Servizi ai sensi della Legge 241/90 finora svolte in data 20/09/2023, 18/12/2024, 16/04/2024 e 12/06/2024;

**ATTESO** che il Comune è tenuto, tra l'altro, al rilascio del parere in merito alla *conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento in progetto e della nuova attività da autorizzare*;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proponente al Servizio Valutazioni Ambientali e i successivi aggiornamenti, in particolare la nota ricevuta dal Servizio Valutazioni Ambientali in data 21/06/2024 con cui sono stati trasmessi gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire in Sanatoria n.1008 del 06/10/2016 e la dichiarazione a firma del Direttore tecnico ing. Alberto Di Bartolomeo contenuta nella nota accompagnatoria *“Per quanto riguarda lo stato dei luoghi degli immobili e degli impianti ad oggi esistenti si conferma che il sito è conforme a quanto indicato nel Permesso di Costruire in Sanatoria n.1008 del 06/10/2016 ed in particolare alle planimetrie in esso contenute”*.

**VERIFICATO** dagli atti d'ufficio che:

- il lotto di intervento è distinto al N.C.E.U. di Ortona al foglio 39 p.lla 254;
- secondo il P.R.G. vigente (approvato con Delibera n.1 del 10/05/2022 del Commissario ad acta ing. Luciano Di Biase e in vigore dal 01/06/2022), l'area dello stabilimento ricade in parte all'interno della Zona D1 “Attività Industriali” e in parte in Zona E “Aree per attività agricole - Sottozona agricola normale (E.1)”;
- l'impianto risulta essere stato realizzato in forza ai seguenti titoli abilitativi:
  - Concessione Edilizia n.178 del 08/08/1991 per “Trasferimento impianto per conglomerati bituminosi con installazione di nuovi macchinari del tipo di quelli da smantellare”;

- Concessione Edilizia n.29 del 15/03/1993 per “Variante in corso d’opera alla Concessione Edilizia n.178/91”;
- Sull’impianto risulta essere stato rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria n.1008 del 06/10/2016 da parte del SUAP Chietino-Ortonese per “Opere non previste nelle C.E. n. 178 del 08/08/1991 e n. 29 del 15/03/1993, come indicate nell’Ordinanza n. 80 del 26/10/2015”;
- Risulta rilasciato un Certificato di Usabilità del 21/10/1993;
- In data 25/07/2023 è stata presentata una Segnalazione Certificata di Agibilità presso il SUAP del Comune di Ortona, ID pratica 00481670586-17042023-2118, prot. REP\_PROV\_CH/CH-SUPRO 11895/25-07-2023 al fine di aggiornare il documento precedente con gli interventi regolarizzati;

**DATO ATTO** che:

- All’interno dello stabilimento sono previste due tipologie di attività:
  - Produzione di asfalto con impianto a caldo;
  - Recupero rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/06 per il CER 170302;
- l’attività di produzione d’asfalto risulta già autorizzata con provvedimento della Provincia di Chieti n.CH/2010/013 del 12/05/2010 e ss.mm.ii.;
- l’attività di recupero del rifiuto individuato con CER 17 03 02 riguarda l’utilizzo di materiale proveniente dalla scarifica a freddo del manto stradale per il suo riutilizzo come Granulato di Conglomerato Bituminoso quale sostituto del materiale di cava nella produzione di asfalto;
- con la presente procedura viene valutato il rilascio dell’autorizzazione in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.LGS 152/2006 in applicazione del D.M. 69/2018 per la sola attività di recupero dei rifiuti;
- l’attività di recupero dei rifiuti è inclusa nel punto 100, parte prima, lettera b) dell’elenco approvato con DM 5 settembre 1994 “Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento” e pertanto classificata quale Industria Insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 del TULLSS Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

**RITENUTO** di dover rilasciare il parere in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia per gli interventi previsti in progetto, nello specifico per la nuova attività di recupero dei rifiuti da autorizzare;

**RICHIAMATO** l’art. 57 comma 16 delle NTA del PRG, vigente per tutte le nuove attività da autorizzare nel Comune di Ortona, il quale riporta: “Per tutte le attività insalubri di prima classe (DM 05.09.1994) si stabilisce, ai sensi dell’Art. 216 del TULLSS, RD 1265/34, una **distanza minima dalle abitazioni di 300 metri lineari**, salvo altre disposizioni prevalenti”;

**PRECISATO** che sulla disposizione del PRG sopracitata non può prevalere quanto disposto dall’art.216 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 TULLSS “Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato” in **quanto la misura prescritta dal PRG va a disciplinare la mancata indicazione di distanze minime da parte del RD 1265/1934 ad esclusivo favore della salute pubblica**; principio fissato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n.2751/2014 che sottolinea il “condivisibile orientamento pretorio (Cons. Stato, V n. 338/1996), secondo cui **non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica**”;

**PRESO ATTO** che, dall'esame della planimetria generale per la gestione delle acque, il complesso costituito da 2 vasche di prima pioggia VPP, pozzetto deviatore, pozzetto disoleatore e pozzetti vari vengono previsti in zona agricola.

Per quanto appena esposto,

in materia di conformità urbanistica, questo Servizio esprime **PARERE SFAVOREVOLE in quanto:**

- 1) la nuova attività di recupero dei rifiuti non è compatibile con le distanze minime dalle abitazioni imposte all'art. 57 comma 16 delle NTA del PRG;**
- 2) Il nuovo complesso costituito da 2 vasche di prima pioggia VPP, pozzetto deviatore, pozzetto disoleatore e pozzetti vari indicati nella planimetria generale per la gestione delle acque vengono previsti in zona agricola, in contrasto con la normativa urbanistica vigente che prevede in tale zona impianti ed attrezzature funzionali alla sola attività agricola.**

Si fa comunque esclusivo rinvio ad altre eventuali specifiche autorizzazioni e prescrizioni che dovranno essere rilasciate dagli Enti preposti al rilascio, controllo e verifica.

(Funzionario delegato)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Arch. Domenico Silvestri